



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

8 del 28/04/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E
DEFINIZIONE SCADENZE PER L'ANNO 2023

Nell'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale,

Cognome Nome	Carica	Presente
BARLESE ERNESTO	Sindaco	Presente
BOCCA MATTEO	Consigliere	Presente
GIACOSA ROLANDO	Consigliere	Presente
BERTOLI ALBAROSA	Consigliere	Presente
SCAPIN LUIGI	Consigliere	Presente
REINERI BRUNA TERESINA	Consigliere	Presente
ZUCCA PAUL MAURO	Consigliere	Presente
PAGNONE CLAUDIO	Consigliere	Presente
FRIGERI ERIK	Consigliere	Giust.
TERZI PIER LUIGI	Consigliere	Giust.
BRUNO FLORA	Consigliere	Giust.
Totale Presenti		8
Totale Assenti		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Scarlatti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dell'art.38 del D.Lgs n. 267/2000 e constatata l'urgenza e la non prorogabilità della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO altresì il Decreto Legge n. 228/2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, comma 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello della per la deliberazione del Bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di "chi inquina paga";

VISTE le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- Deliberazione n. 443/2019, recante "*definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l'allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- Deliberazione n. 444/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- deliberazione n. 363/2021/R/rif contenente "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- Deliberazione n. 459/2021 concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Determinazione n. 2/2021: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché

chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/r/rif (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025”;

- Determinazione n.15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2020 è stata adottato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI;

CONSIDERATO che l’articolo 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, ai sensi:

- del comma 651 il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 definiti, ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) oltre alla suddivisione dei costi fra fissi e variabili;
- del comma 654 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- del comma 683 il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2022 si è preso atto del PEF Pluriennale 2022-2025;

DATO ATTO che la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201, così modificato dall’art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, ove si prevede che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

APPURATO che la gestione finanziaria della Tari, con conseguente attribuzione di tutte le attività inerenti all’applicazione, all’accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al Comune, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in

relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il Comune di Quagliuzzo ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Tari ha adottato il criterio previsto dal comma 651 art. 1 della L. 147/2013, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA elaborato dall'Ente territorialmente competente individuato nel Consorzio Canavesano Ambiente;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTO il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

CONSIDERATO che il Decreto Ministero dell'Economie e delle Finanze 21.10.2020 ha introdotto il versamento della Tari e del Tefa attraverso la piattaforma PagoPA;

VISTO l'articolo 28, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) prevede: " Il numero delle rate e le scadenze sono determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.";

VISTO l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)"

RITENUTO di fissare le scadenze di versamento, al fine di rispettare il nuovo dettato normativo sopra citato, garantendo stabilità nei flussi di cassa della TARI, pur ampliando la distanza temporale tra le rate, così come di seguito indicato:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
- Importo rate:
 - **Primo acconto**, scadenza **16 giugno 2023**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2022 ai fini Tari;
 - **Secondo acconto**, scadenza **16 settembre 2023**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2022 ai fini Tari;
 - **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **16 dicembre 2023**, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2023 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 16 giugno 2023;

DATO ATTO che le tariffe della Tari debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, distinti fra costi fissi e variabili;

CONSIDERATO che:

- Per l'anno 2023 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad Euro 34.410,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad Euro 11.087,00 pari al 32,22% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad Euro 23.323,00 pari al 67,78% del totale dei costi;
- Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, sono state stabilite le percentuali nelle misure del 96% per quanto riguarda le utenze domestiche e del 4% per quanto riguarda le utenze non domestiche;

VISTI i prospetti dei coefficienti e delle tariffe distinti per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA e in applicazione dell'art. 1, comma 641/668 della Legge 147/2013;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti: n. 8 (OTTO) favorevoli, n. / contrari, n. / astenuti resi per alzata di mano dai n. 8 (OTTO) consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 96% utenze domestiche; 4% utenze non domestiche;
 - b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nel prospetto allegato che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del PEF Anno 2023 citato al precedente punto 2., le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati nell'allegato, che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2023 sopra citato;
5. Di definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2023 nelle misure di seguito indicate:
 - Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
 - Importo rate:
 - **Primo acconto**, scadenza **16 giugno 2023**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2022 ai fini Tari;
 - **Secondo acconto**, scadenza **16 settembre 2023**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2022 ai fini Tari;
 - **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **16 dicembre 2023**, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2023 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 16 giugno 2023;
6. di dare atto che sugli avvisi di pagamento emessi in acconto verranno applicate le tariffe definite per l'anno 2022;
7. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2023 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione;
8. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2023 al 5%;
9. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019 e s.m.i, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
10. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
11. di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
12. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine al PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E FINANZIARIA (ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
Ernesto Barlese

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
ERNESTO BARLESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 02/05/2023.

Quagliuzzo, li 02/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Diventa esecutiva in data 28/04/2023

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Quagliuzzo , li 28/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti
